



## DIPENDENTE FILMATA IN MALATTIA E LICENZIATA, MA IL GARANTE MULTA IL COMUNE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

### INDICE

- 1 INTRODUZIONE;**
- 2 LA DECISIONE DEL GARANTE;**
- 3 IL VIDEO DEL COLLEGA: UN'INDAGINE "FAI-DA-TE";**
- 4 CONCLUSIONI.-**

\*\*\*\*\*

### **1 INTRODUZIONE**

Può un Comune utilizzare le immagini delle proprie telecamere — installate per finalità di sicurezza urbana — per istruire un procedimento disciplinare?

La risposta del Garante per la protezione dei dati personali è stata un netto “**no**”.-

Il caso trae origine dal reclamo (ex art. 77 GDPR) presentato da una ex dipendente del **Comune di Curtarolo (Padova)**, la quale denunciava l’uso indebito dei sistemi di videosorveglianza e di un video amatoriale girato con uno smartphone da un dipendente comunale, su incarico diretto della Sindaca, che immortalava la lavoratrice a pranzo con due colleghi anch’esse in malattia. Il filmato era stato poi inviato via **WhatsApp al telefono personale della prima cittadina**, poiché – come si legge negli atti – “il Comune non disponeva di risorse per un’utenza istituzionale”.-

Quelle immagini, secondo la donna, erano state raccolte e utilizzate **senza base giuridica e senza informativa**, per contestarle assenze e comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato di malattia, motivo del suo licenziamento.-

## **2 LA DECISIONE DEL GARANTE**

Il Comune di Curtarolo ha difeso la propria condotta sostenendo che l'acquisizione e l'utilizzo dei filmati rientrassero nelle finalità di **sicurezza urbana** e nelle **prerogative del sindaco quale ufficiale di polizia giudiziaria.**

Il Garante, tuttavia, ha smontato punto per punto questa tesi:

- la **finalità di sicurezza** non può essere piegata a scopi **disciplinari o di controllo del personale**;
- l'ente non disponeva di alcuna **base giuridica autonoma** per il trattamento dei dati;
- non era stata effettuata la **valutazione d'impatto** prevista per gli impianti di videosorveglianza (art. 35 GDPR);
- mancava un'**informativa adeguata** ai cittadini e ai dipendenti sull'uso e le finalità del sistema;
- non esisteva alcun **accordo sindacale né altra autorizzazioni**, come impone l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In sostanza, il Comune aveva utilizzato telecamere e dati per fini incompatibili con la normativa sulla privacy e con la disciplina dei controlli a distanza; per tale motivo è stato sanzionato dal Garante.-

## **3 IL VIDEO DEL COLLEGA: UN'INDAGINE “FAI-DA-TE”**

Particolarmente censurata dal Garante è risultata la condotta relativa al **video girato dal collega e trasmesso alla Sindaca.**-

L'Autorità ha qualificato tale comportamento come una **vera e propria attività investigativa illegittima**, realizzata da un soggetto non autorizzato e in violazione dell'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta indagini su fatti non attinenti al rapporto di lavoro.-

Per verificare una sospetta simulazione di malattia – ha ricordato il Garante – **l'unico canale legittimo** è quello delle **visite fiscali**, non certo riprese amatoriali o chat personali.-

#### CONCLUSIONI

Il provvedimento n. 628/2025 del Garante rappresenta un **monito chiaro** a tutte le pubbliche amministrazioni: le telecamere, anche quando installate per finalità legittime di sicurezza urbana, **non possono essere usate come strumenti di controllo indiretto del personale**, né tantomeno per attività “investigative” improvvise. Ogni trattamento di dati deve poggiare su una **base giuridica specifica**, essere **proporzionato e trasparente**, e rispettare le **garanzie previste per i lavoratori.**-